

REPERTORIO N.120.195

RACCOLTA N.37.483

CONTRATTO D'APPALTO

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO

INNOVATION HUB E DATA CENTER DI MODENA

CIG: 7437097697 E CUP: D91B17000180004

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di
maggio

22/5/2019

in Correggio, nello studio in Corso Mazzini n.36,

davanti a me Luigi Zanichelli, notaio in Correggio, iscritto

nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia,

sono comparsi i signori

- RAZZOLI GIORGIO, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il giorno

20 aprile 1968, domiciliato per la carica presso la sede

della società che rappresenta, Codice Fiscale RZZ GRG 68D20

H223A, il quale dichiara di intervenire al presente atto

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante della società

"**CAMBIAMO S.P.A.**", con sede in Modena, Strada Sant'Anna n.

210, capitale sociale di Euro 16.445.419,00

(sedicimilioni quattrocento quarantacinquemila quattrocento dicia

nnove virgola zero zero) interamente versato, partita iva,

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Modena 03077890360, iscritta nel REA di Modena al

n. 356112, legittimato al presente atto con i poteri a lui

conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile

2019,

(di seguito nel presente atto denominata Stazione Appaltante),

- GIANASI LUCA, nato a Modena (MO) il 28 luglio 1994,

domiciliato per la carica presso la sede della società che

rappresenta, Codice Fiscale GNS LCU 94L28 F257C, il quale

dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità

di Consigliere Delegato e legale rappresentante della

società e Impresa Mandataria del Raggruppamento Temporaneo

di Imprese meglio infra descritto,

"I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.", con sede in Modena, via

Portogallo n. 60, capitale sociale di Euro 1.220.000,00

(unmilioneduecentoventimila virgola zero zero) interamente

versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese di Modena 01029050364, iscritta

nel R.E.A. di Modena al n. 205158,

in forza dei poteri allo stesso conferiti con delibera del

consiglio di amministrazione in data 4 ottobre 2017.

Il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in

prosiegua nel presente contratto denominato "Appaltatore", è

costituito fra le seguenti Società: "ITI IMPRESA GENERALE

s.p.a." (mandataria) in ATI con "SITE s.p.a." (mandante) con

sede a Bologna (BO) in via Tuscolano n. 15, partita IVA,

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Bologna 03983200373.

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e

poteri, io notaio sono certo,

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 11

luglio 2017 del Comune di Modena è stato approvato in linea

tecnica il progetto esecutivo dell'intervento DATA CENTER -

MODENA INNOVATION HUB ricompreso nel "Programma per la

riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord

della Città di Modena - Fascia ferroviaria", di cui alla

Convenzione sottoscritta in data 08 marzo 2017 tra la

Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Modena;

- con delibera del Consiglio di Amministrazione di "CAMBIAMO

S.P.A." del 23 marzo 2018 è stato deliberato di procedere

alla gara per l'affidamento dei lavori di "realizzazione del

nuovo Innovation HUB e Data Center di Modena", parte

integrante del programma per la riqualificazione urbana e la

sicurezza della periferia Nord della Città, mediante

procedura aperta, con criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa;

- con Bando pubblicato in data 09 aprile 2018 nella G.U.R.I.

V Serie veniva avviata una procedura aperta in ambito

comunitario ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento

dei lavori e le forniture necessarie per la realizzazione

	dell'intervento "NUOVO INNOVATION HUB E DATA CENTER DI	
	MODENA - CIG: 7437097697 E CUP: D91B17000180004";	
	- a seguito d'esperimento della gara ad evidenza pubblica	
	con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25	
	febbraio 2019, in atti, CAMBIAMO S.P.A. ha aggiudicato il	
	contratto in oggetto a ITI IMPRESA GENERALE s.p.a.	
	(mandataria) con sede a Modena (MO) in via Portogallo n. 60,	
	Partita IVA e Codice Fiscale 01029050364 in ATI con SITE	
	s.p.a. (mandante) con sede a Bologna (BO) in via Tuscolano	
	n. 15 Partita IVA e Codice Fiscale 03983200373;	
	- ha avuto esito positivo la verifica del possesso dei	
	requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di	
	capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale di	
	cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 svolta dal	
	Responsabile Unico del Procedimento Arch. Luca Biancucci,	
	come risulta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	= dai certificati del Casellario Giudiziale ex art. 21 T.U	
	relativi a Mazzini Andrea e Borghi Stefano - i certificati	
	risultano nulli;	
	= dalle attestazioni per la verifica della regolarità	
	fiscale - le posizioni risultano regolari;	
	dalle certificazioni di ottemperanza della l. 68/99, la cui	
	verifica ha dato esito positivo;	
	= dalle attestazioni SOA n. 12011/5/00 (impresa ITI IMPRESA	
	GENERALE s.p.a) e n. 51365/10/00 (impresa SITE s.p.a.) dal	

documento unico di regolarità contributiva del 07 marzo 2019

prot. INAIL n. 1544991 (impresa ITI IMPRESA GENERALE s.p.a)

e prot. INPS n. 14494036 (impresa SITE s.p.a.) che risultano

regolari - scad. luglio 2019;

- è stata verificata l'iscrizione alla white-list

provinciale della Prefettura di Modena (impresa ITI IMPRESA

GENERALE s.p.a) e di Bologna (impresa SITE s.p.a.) ai sensi

degli artt. 83 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- in data 27 febbraio 2019 è stata data comunicazione

tramite PEC e pubblicazione dell'Avviso prot. n. 213/8.6

dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara e delle

ulteriori informazioni relative alle esclusioni alle

ditte/istituti partecipanti, così come previsto dall'art.

76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I

DELLE DISPOSIZIONI GENERALI E DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO

PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o

materialmente allegati, nonché l'offerta qualitativa e

quantitativa presentate in sede di gara dall'Appaltatore,

costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del

presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile

contesto e assumono ad ogni effetto valore di patto. In

	particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale	
	del presente atto gli elaborati tecnici esecutivi,	
	strutturali ed impiantistici coordinati con le migliorie	
	offerte in sede di gara, che lo costituiscono e che, firmati	
	digitalmente dalle parti, e pertanto ad esse ben noti,	
	verranno da ciascuna d'esse conservati tra la documentazione	
	relativa al presente atto ed avente pieno ed incontestato	
	effetto legale.	
	Sono allegati al presente contratto, formandone parte	
	integrante e sostanziale, i seguenti documenti/elaborati:	
	"A" Mandato speciale con rappresentanza del raggruppamento	
	temporaneo di imprese;	
	"B" Capitolato Speciale d'Appalto;	
	"C" Elenco degli elaborati tecnici esecutivi, strutturali ed	
	impiantistici coordinati con le migliorie offerte in sede di	
	gara;	
	"D" Cronoprogramma dei lavori;	
	"E" Piano di sicurezza e coordinamento, comprensivo della	
	stima dei costi per la sicurezza;	
	"F" Offerta economica;	
	"G" Cauzione definitiva;	
	"H" Polizza CAR;	
	"I" Polizza di Assicurazione Decennale Postuma.	
	NORME APPLICABILI	
	Il presente contratto è sottoposto al rispetto delle	

disposizioni del "Codice dei Contratti Pubblici" (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), e, per quanto ancora applicabili, delle norme del D.P.R. 207/2010 nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.) e di ogni altro disposto normativo direttamente applicabile.

OGGETTO

la società "CAMBIAMO S.P.A.", come sopra rappresentata, affida al raggruppamento "ITI IMPRESA GENERALE s.p.a." (mandataria) con sede a Modena (MO) in via Portogallo n. 60 C.F. e P.IVA 01029050364 in ATI con SITE s.p.a. (mandante) con sede a Bologna (BO) in via Tuscolano n. 15 C.F. e P.IVA 03983200373 - che accetta, l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento "Nuovo innovation HUB e Data Center" a Modena, via Triva angolo via Gorrieri - ex comparto Bestiame, consistenti nella realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale per due piani fuori terra e le relative pertinenze esterne.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori alle condizioni di cui al presente contratto ed ai suoi allegati e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Le prestazioni oggetto dell'appalto e le modalità di svolgimento dello stesso sono precisate nel capitolato speciale d'appalto e negli allegati che ne formano parte

integrante e sostanziale.

Rimane espressamente inteso che ogni eventuale inesattezza e/o incompletezza dei dati forniti da CambiaMo S.p.A. non darà alcun diritto all'Appaltatore per avanzare pretese di compensi, rimborsi e/o indennizzi di sorta, essendo onere dell'impresa verificare con diligenza i dati forniti.

DURATA DEL CONTRATTO E DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di giorni 720 (settecentoventi) continui e naturali a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

TITOLO II

DELL'AMMONTARE DELL'APPALTO, PAGAMENTI

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è fissato in euro 3.633.737,74

(tremilioniseicentotrentatremilasettecentotrentasette virgola settantaquattro) al netto di IVA (comprensivo di euro 56.076,94 (cinquantaseimilasettantasei virgola novantaquattro) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

L'importo complessivo è stato definito a seguito di ribasso percentuale sull'importo a base di gara. Tale cifra offerta è dunque da intendersi fissa ed invariabile e riferita alla

globalità dell'appalto di cui è oggetto il presente contratto.

ANTICIPAZIONE

È facoltà dell'Appaltatore richiedere l'anticipazione.

L'importo dell'anticipazione, se richiesto, pari ed euro

726.747,55 (settecentoventiseimilasettecentoquarantasette

virgola cinquantacinque) al netto di IVA è corrisposto

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio

dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato

del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese

bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle

leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La

garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari

finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari

di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle

stazioni appaltanti. Il beneficiario decade

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza

dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzare la

cauzione in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai

patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai

maggiori danni ove questi dovessero essere superiori

all'importo della cauzione. La cauzione dovrà essere

integrata ogni volta che la Stazione Appaltante procederà

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.

PAGAMENTI IN ACCONTO

L'impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto

in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito raggiunga la

cifra pari a euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero

zero) al netto delle ritenute previste dall'art. 30 comma 5

bis del D.Lgs. 50/2016 nella misura dello 0,5% (zero virgola

cinque per cento) e del recupero dell'anticipazione nel caso

in cui l'impresa riterrà di richiederla, il cui S.A.L. sarà

redatto entro 15 (quindici) giorni dal raggiungimento di

tale importo.

La predetta ritenuta è operata anche a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a garanzia dell'adempimento a detti obblighi.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per CambiaMo S.p.A. di trattenere, dal certificato di pagamento, l'intero importo corrispondente alla predetta inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di formali e motivate contestazioni nel predetto termine, CambiaMo S.p.A. paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al soggetto inadempiente, sia questo l'appaltatore che il subappaltatore nel caso di pagamento diretto di quest'ultimo.

Entro 15 (quindici) giorni dal raggiungimento della cifra pari ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), la Direzione dei Lavori redigerà uno Stato Avanzamento Lavori

che verrà sottoposto al Committente, il quale entro i 15

(quindici) giorni successivi provvederà al suo esame e

all'emissione del certificato di pagamento. La mandataria e

la mandante emetteranno quindi disgiuntamente le rispettive

fatture, relative alle proprie lavorazioni.

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data

di accettazione della fattura (nei cinque giorni successivi

al ricevimento).

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore

a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti

dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,

l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla

redazione dello stato di avanzamento prescindendo

dall'importo minimo di cui al comma 1 che precede.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 4 e 5, del D.L. 21 giugno

2013, n. 69 come convertito e modificato dalla Legge 9

Agosto 2013, n. 98 l'emissione di ogni certificato di

pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e

all'esibizione da parte dell'appaltatore della

documentazione attestante che la corretta esecuzione degli

adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali

sui redditi da lavoro dipendente, dei contributi

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

dipendenti.

RATA DI SALDO E CONTO FINALE

Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo al certificato di collaudo, saranno emessi entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori, a norma dell'art. 237 del DPR 207/2010.

Il saldo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole del collaudo provvisorio nei tempi e con le modalità indicate di seguito.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P. entro detto termine; col conto finale e accertato è proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare.

La rata di saldo, è pagata entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare

fattura elettronica.

Ai sensi dell'articolo 31 commi 4 e 5 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 come convertito e modificato dalla Legge 9 Agosto 2013 n. 98, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti concordano che i pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in favore dell'appaltatore, disgiuntamente alla mandataria e alla mandante.

Per la Mandataria c/o il seguente c/c: 000010399993 - MONTE PASCHI SIENA filiale di MODENA (MO) CODICE IBAN IT 77 U 01030 12903 000010399993.

Inoltre, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità di flussi finanziari si comunicano le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

Andrea Mazzini nato a Bondeno (FE) il 19/11/1950, C.F. MZZNDR50S19A965I Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Per la Mandante c/o il seguente c/c: 000000004232 - BANCA

VALSABBINA filiale di BOLOGNA (BO) CODICE IBAN

IT40E0511602400000000004232.

Inoltre, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 3 della

Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni in

tema di tracciabilità di flussi finanziari si comunicano le

generalità delle persone delegate ad operare sul conto

corrente dedicato:

- Borghi Stefano nato a Bologna (BO) il 23/11/1951, C.F.

BRGSFN51S23A944P Legale Rappresentante.

Questi c/c devono essere indicati su ogni singola fattura e

possono essere cambiati, sostituiti o integrati

dall'appaltatore soltanto in caso di forza maggiore ed in

caso di cessione del credito o di factoring.

REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali.

I prezzi contrattualmente convenuti sono fissi ed

invariabili e comprendono tutti gli oneri, anche quelli non

espressamente previsti dal contratto, per compiere a regola

d'arte le opere appaltate.

CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e

successive modifiche ed integrazioni è ammessa la cessione

dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della

Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta

	esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto	
	effettuate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le	
	condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni	
	contenute nel contratto, alle seguenti condizioni:	
	- il contratto di cessione deve essere stipulato mediante	
	atto pubblico o scrittura privata autenticata e,	
	conseguentemente, in originale o in copia autentica, deve	
	essere notificato alla stazione appaltante;	
	- decorsi 45 giorni dalla notifica della cessione, qualora	
	la stazione appaltante non abbia rifiutato la cessione con	
	comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario;	
	- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario	
	finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o	
	creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio	
	dell'attività di acquisto di crediti di impresa.	
	La Stazione Appaltante in caso di notificazione della	
	cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni	
	opponibili al cedente in base al presente contratto.	
	Qualora al momento della notifica della cessione del credito	
	il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.	
	29 settembre 1973 n. 602, inadempiente all'obbligo di	
	versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di	
	pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno euro	
	10.000,00 (diecimila virgola zero zero), la stazione	
	appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente	

accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà

inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice

comunicazione scritta dall'impresa.

TITOLO III

DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEI LAVORI

REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da

personale specializzato ed esperto, con la sovrintendenza di

un Direttore di cantiere, nominato dall'appaltatore, che

avrà la responsabilità del coordinamento e della buona

esecuzione dei lavori, con funzione altresì di Datore di

Lavoro, ai sensi dell'art. 97 del Decreto 81/2008 e

successive modifiche ed integrazioni.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto

nel progetto, nel rispetto delle specifiche indicate nel

Capitolato speciale d'appalto, eseguendo tutte le opere

necessarie ed opportune, la somministrazione di tutte le

provviste e i mezzi d'opera occorrenti in conformità alla

Legge, ai permessi, alle regole d'arte.

SUBAPPALTO e SUBAFFIDAMENTI

Il subappalto è autorizzato, sussistendone le condizioni,

entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite

dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e sino alla misura

del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del

	contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei	
	confronti dell'ente per la prestazione oggetto di	
	subappalto. L'ente è sollevato da ogni pretesa dei	
	subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate	
	da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di	
	subappalto.	
	L'affidamento di lavori al subappaltatore senza previa	
	autorizzazione scritta del committente costituisce	
	inadempimento grave e determina la risoluzione di diritto	
	del contratto e la richiesta di risarcimento danni, in	
	misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo	
	contrattuale, fatto salvo il maggior danno.	
	È fatto assoluto divieto al subappaltatore di subappaltare a	
	sua volta le lavorazioni ai sensi di quanto disposto	
	dall'art. 1656 c.c., ed in coerenza con i commi precedenti	
	del presente articolo, CambiaMo S.p.a. autorizza sin d'ora	
	il subappalto delle opere e lavori dichiarate in sede di	
	gara "che non supereranno il 30% (trenta per cento)	
	dell'importo contrattuale secondo l'art.105 del D.lgs	
	50/2016 e successive modifiche ed integrazioni".	
	L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti	
	della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere	
	oggetto di subappalto, manlevando la stessa da ogni	
	responsabilità attinente all'operato dei subappaltatori.	
	In nessun caso il subappalto potrà essere opposto alla	

Stazione Appaltante come motivo di giustificazione, causa

e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o

non perfette realizzazioni delle opere appaltate.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con

eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi

inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi,

smaltimento di materiale da costruzione e di opere di

demolizione, una clausola risolutiva espressa, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che sarà attivata nei

confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata

A/R o Posta Elettronica Certificata, qualora venga emesso

nei confronti di quest'ultima una informazione interdittiva

antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

CAMBIAMO S.P.A. provvederà al pagamento diretto dei

subappaltatori solo nello specifico caso di richiesta del

subappaltatore stesso.

Non costituiscono subappalto, ma subaffidamento quei

contratti aventi per oggetto attività espletate nei

confronti dell'appaltatore che richiedono l'impiego di

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a

caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% (due per

cento) dell'importo del presente contratto o comunque di

importo inferiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero

zero), e qualora l'incidenza del costo della manodopera e

del personale sia inferiore al 50% dell'importo del subaffidamento.

I subaffidamenti, nei limiti di cui sopra, sono ammessi previa comunicazione a CambiaMo S.p.A..

CONSEGNA DEI LAVORI

Le modalità di consegna ed avvio dei lavori sono definite nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 10), ferma restando l'applicazione delle norme generali in materia.

SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE

I termini e le modalità di sospensione, ripresa dei lavori e di proroghe dei lavori sono disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 12 e 21), ferma restando l'applicazione delle norme generali in materia.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COLLAUDI

Le modalità di riconsegna dell'impianto ed i collaudi ad essa associati sono specificatamente disciplinati dall'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre quelle varianti che ritiene opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie e natura, fatti salvi quelli previsti nel presente

articolo.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente ove ricorrano i presupposti precisati dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del procedimento, e sentito anche il Progettista, promuove la redazione della perizia di variante.

Qualora la perizia di variante comporti la necessità di una modifica del corrispettivo pattuito, il relativo importo sarà desunto con le modalità che hanno determinato gli importi netti delle categorie di lavorazioni e degli oneri per la sicurezza precisati in contratto.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità; in nessun caso la stessa potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a

	migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi	
	tecnologici o singole componenti del progetto, che non	
	comportano riduzione delle prestazioni qualitative e	
	quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono	
	inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni	
	di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è	
	dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione,	
	quali ad esempio l'analisi del valore.	
	La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia	
	tecnica corredata anche degli elementi di valutazione	
	economica, è presentata al Direttore dei Lavori che entro	
	dieci giorni la trasmette al Responsabile del procedimento	
	unitamente al proprio parere. Il Responsabile del	
	procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il	
	progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate	
	determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di	
	apposito atto aggiuntivo.	
	Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e	
	presentate in modo da non comportare interruzione o	
	rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito	
	nel relativo programma.	
	Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata	
	ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti	
	uguali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.	
	Ai sensi dell'art 149 del D.Lgs. 50/2016 non sono	

considerate varianti, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, o per lievi errori ed inesattezze degli elaborati che risultino contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) di ogni singola categoria di lavoro dell'appalto e che ne comportino un aumento od una diminuzione nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

CUSTODIA DEL CANTIERE

Dall'avvio del cantiere, sino alla presa in consegna del fabbricato da parte della Stazione appaltante, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di custodia anche durante periodi di sospensione dei lavori. L'appaltatore deve provvedere quindi a proprie spese, e sotto la propria responsabilità, alla custodia del cantiere, delle opere e dei materiali di propria fornitura.

L'appaltatore dovrà altresì provvedere, alla fine dei lavori e prima della riconsegna del cantiere alla stazione appaltante, al ripiegamento del cantiere, effettuando, a sua cura e spese, la demolizione delle installazioni provvisorie ed il trasporto a rifiuti dei materiali di risulta delle proprie lavorazioni, secondo la normativa vigente, lasciando l'area utilizzata sgombra e ben sistemata.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI

LAVORATORI DIPENDENTI

L'appaltatore si impegna ad applicare ai propri lavoratori

dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di

lavoro (abbreviato C.C.N.L.) e di agire, nei confronti degli

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le

norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 105 del

D.lgs. n. 50/2016.

TITOLO IV

DELLE GARANZIE E DELLE PENALI

PENALI

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nel

capitolato speciale d'appalto, qualora la Stazione

appaltante constati insufficienze e comunque carenze aventi

evidenza oggettiva, potrà contestare le violazioni

attraverso comunicazione scritta, che equivarrà a una

contestazione di inadempimento contrattuale, fissando un

termine per l'effettuazione delle previste azioni correttive

secondo quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della

comunicazione, l'appaltatore potrà presentare per iscritto

alla Stazione Appaltante le proprie deduzioni difensive,

eventualmente richiedendo di essere dalla stessa ascoltato.

La scadenza di tale termine senza che l'appaltatore abbia

presentato le proprie controdeduzioni equivale

all'accettazione definitiva della contestazione avanzata da

CambiaMo S.p.a. La contestazione può essere illustrata e

documentata nei 10 (dieci) giorni successivi dalla

presentazione delle deduzioni difensive.

Nel caso in cui CambiaMo S.p.A. respinga le argomentazioni

difensive presentate dall'appaltatore ovvero quest'ultimo

non formuli difese nei termini prescritti, l'appaltatore

sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni

impartite dalla Stazione Appaltante nei termini impartiti

dallo stessa.

Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dal ricevimento

della comunicazione senza che l'appaltatore vi abbia

provveduto la Stazione Appaltante provvederà all'esecuzione

di lavori "in danno", addebitandone le spese all'appaltatore.

Con il provvedimento definitivo, a seguito delle difese

presentate dall'appaltatore ovvero a seguito dell'inutile

decorso del termine per la presentazione di queste ultime,

CambiaMo S.p.A. potrà irrogare le sanzioni elencate

successivamente.

Le sanzioni, salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai

contratti di lavoro, non potranno essere addebitate ai

dipendenti.

Nel caso in cui gli inadempimenti siano gravi e rilevanti o dove sussista la certezza o probabilità della sua persistenza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto o di revocarlo in base ai poteri autoritativi di natura pubblicistica.

Il recupero delle somme quantificate come penali o mancata esecuzione dei lavori (se causa, accertata in contraddittorio, dell'appaltatore), è operato da CambiaMo S.p.A: con rivalsa sui mandati di pagamento dovuti all'appaltatore a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del recupero e in subordine mediante escussione della garanzia, che successivamente l'appaltatore provvederà ad integrare. Per le detrazioni l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, una volta accertate le inadempienze da cui sono scaturite.

L'importo complessivo delle penali irrogate dalla Stazione Appaltante non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi nell'adempimento siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di risoluzione contrattuale.

Nel caso di recidiva (ovvero dalla terza applicazione della stessa tipologia di penale nel corso dell'anno) le penalità

verranno raddoppiate.

In via esemplificativa e non esaustiva, si applicheranno le seguenti penali:

a) ritardo nella conclusione dei lavori: applicazione di una penale pari all' 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi fissati nei documenti contrattuali, nei programmi o negli ordini di servizio e comunque con un minimo forfettario di € 5.000,00;

b) installazione di prodotti non conformi con le prescrizioni di capitolato: applicazione di una riduzione del relativo corrispettivo pari al 10% dell'importo della fornitura per ogni non conformità riscontrata, oltre alla sostituzione/rifacimento del prodotto/lavoro con uno conforme; o in alternativa tra la riduzione del prezzo oppure la sostituzione/rifacimento, se vengono posti in opera materiali in sostituzione di quelli indicati nel capitolato, senza l'autorizzazione e l'accettazione della D.L.

c) inadempimenti vari nella gestione dei registri (incompletezza o mancanza dei dati, mancati aggiornamenti, cattiva conservazione, ecc.): applicazione di una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta) per ogni infrazione riscontrata;

d) mancanza di cautele igieniche, decoro, corretto comportamento o assistenza verso l'Utente nell'espletamento

	delle attività da parte del personale dell'appaltatore:	
	applicazione di una penale pari a € 150,00 (euro	
	centocinquanta) per infrazioni debitamente documentate;	
	e) inosservanza agli ordini di servizio impartiti dalla	
	Stazione Appaltante: applicazione di una penale pari a €	
	100,00 (euro cento) per ogni inadempimento riscontrato e da	
	computare per ogni giorno di ritardo dalle disposizioni	
	riportate nell'ordine di servizio;	
	f) indisponibilità del cantiere per esito negativo dei	
	controlli da parte delle autorità di vigilanza e controllo	
	dovute a carenza non preventivamente segnalate: applicazione	
	di una penale pari a € 150,00 (euro centocinquanta) per ogni	
	giorno di indisponibilità;	
	g) mancata denuncia agli Enti preposti di installazione di	
	impianti o di attività eseguite: applicazione di una penale	
	pari a € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo.	
	CAUZIONI	
	L'appaltatore ha costituito cauzione definitiva di euro	
	3.633.737,74	
	(tremilioniseicentotrentatremilasettecentotrentasette	
	virgola settantaquattro) mediante fidejussione assicurativa	
	n. 2019/50/2512484 rilasciata da REALE MUTUA in data 12	
	aprile 2019.	
	La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103, comma	
	5 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed	

	integrazioni è progressivamente svincolata a misura	
	dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo	
	dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo	
	garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità	
	anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della	
	stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva	
	consegna dell'istituto garante, da parte dell'appaltatore o	
	del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di	
	analogo documento, in originale o in copia autentica,	
	attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei	
	quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o	
	della documentazione analogo costituisce inadempimento del	
	garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia	
	è prevista.	
	L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento)	
	dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la	
	normativa vigente.	
	ASSICURAZIONI	
	Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,	
	l'appaltatore ha costituito una polizza assicurativa che	
	tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di	
	esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli	
	derivanti da errori di progettazione, insufficiente	
	progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e	
	che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per	

	danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di	
	emissione della regolare esecuzione.	
	Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità	
	civile verso terzi è commisurato ai valori indicati all'art.	
	103 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Le polizze assicurative relative al presente contratto,	
	stipulate nelle forme di "Assicurazione Decennale Postuma"	
	n. 2019/06/2069556 rilasciata da REALE MUTUA e "Contractors	
	All Risks (C.A.R.) n. 2019/06/2069558 rilasciata da REALE	
	MUTUA per un importo massimo di euro 3.633.737,74	
	(tremilioneicentotrentatremilasettecentotrentasette	
	virgola settantaquattro) prevede le seguenti ipotesi di	
	rischio con le correlate coperture assicurative:	
	- per le opere oggetto del contratto euro 3.633.737,74	
	(tremilioneicentotrentatremilasettecentotrentasette	
	virgola settantaquattro);	
	- per le opere preesistenti euro 100.000,00 (centomila	
	virgola zero zero);	
	- per demolizione e sgomberi euro 20.000,00 (ventimila	
	virgola zero zero).	
	Tale polizza prevede anche una garanzia di responsabilità	
	civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori,	
	comprendente anche l'incendio ed i sinistri derivanti da	
	errori di esecuzione, con validità dalla data di consegna	

dei lavori e cessazione alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato per l'importo di euro 500.000,00

(cinquecentomila virgola zero zero).

Le garanzie di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,

prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva,

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e

subfornitrici comunque presenti in cantiere.

Le quote di rischio, eventualmente non coperte dalla polizza

assicurativa restano a carico dell'appaltatore. Resta in

ogni caso inteso che l'operatività o meno delle coperture

assicurative non esonera l'appaltatore dalle responsabilità

di qualunque genere su di esso incombenti.

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Con la consegna dei lavori, il cantiere è affidato

all'appaltatore, con le conseguenze dell'art. 2050 del C.C..

Pertanto, l'appaltatore è direttamente responsabile secondo

le leggi civili e penali per danni alle cose ed alle persone

che derivassero da motivi direttamente a lui imputabili per

imperizia, negligenza, intempestività, inadempienza nelle

attività ispettive o manutentive richieste.

L'appaltatore sarà così considerato responsabile dei danni

che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o

per mancata previdenza venissero arrecate alle persone ed alle cose, sia della Stazione Appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere.

Qualora CambiaMo S.p.A. dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l'appaltatore dovrà rimborsare la spesa sostenuta. Dette somme saranno recuperate da CambiaMo S.p.A. sui pagamenti dovuti all'appaltatore.

L'appaltatore in ogni caso dovrà provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato da CambiaMo S.p.A. in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore stesso.

Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti della Stazione Appaltante, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

TITOLO V

RISOLUZIONE E REVOCA

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dal Codice ex art. 108 e dal Regolamento (per quanto ancora in vigore) in materia di risoluzione del contratto, CambiaMo S.p.A. ha inoltre

facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi

accertati:

- frode nell'esecuzione dei lavori;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori

riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato

il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,

nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, senza

giustificato motivo;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,

nell'esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da

parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei

termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione,

cessione anche parziale del contratto o violazione di norme

sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di

contratto e allo scopo dell'opera;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla

sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto

legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza del

capitolato speciale, integranti il contratto, e delle

ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,

dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la

sicurezza;

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sussistenza

di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di

lavori ricavabili dal casellario informatico di cui all'art.

80 del Codice per la qualificazione delle Imprese,

l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

- qualora l'ammontare delle penali corrisposte dalla

Stazione Appaltante all'appaltatore superi la percentuale di

cui all'art 20 del presente contratto.

Qualora sia disposta la risoluzione in danno

dell'appaltatore, o in caso di fallimento, CambiaMo S.P.A.

procederà con l'escussione della cauzione definitiva per

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento

dell'opera comprese le spese di procedura che si sono

profilate necessarie. In tale circostanza il R.U.P. provvede

alla tempestiva escussione della cauzione predetta che resta

in disponibilità di CambiaMo S.p.A. fino alla determinazione

conclusiva dei lavori già eseguiti ed accettati ed alla

eventuale ripetizione delle procedure di gara. In sede di

liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è

determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore

inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per

affidare ad altra impresa i lavori.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi e per

effetto dell'art. 1456 del Codice Civile, il ricorrere di

una o più delle seguenti casistiche:

a) sia intervenuto a carico dell'appaltatore stato di

fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di

concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione

equivalente;

b) in caso di frode da parte dell'appaltatore o collusione

con personale appartenente all'organizzazione di CambiaMo

S.p.A. o con terzi a danno di CambiaMo S.p.A.;

c) nel caso di accertata sospensione non giustificata dei

lavori oggetto del presente appalto per un periodo

continuativo superiore a 5 (cinque) giorni ovvero per un

periodo temporale complessivo, anche non continuativo,

superiore a 15 (quindici) giorni;

d) sia accertata grave inadempienza alle obbligazioni di

contratto, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento

di CambiaMo, tali da compromettere il prosieguo del rapporto

contrattuale;

	e) sia accertata presenza nei luoghi di lavori di personale	
	non regolarmente assunti.	
	Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze	
	predette, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della	
	clausola risolutiva espressa mediante comunicazione della	
	determinazione di risoluzione del contratto scritta da	
	inviarsi all'appaltatore.	
	Il mancato esercizio della facoltà non costituisce comunque	
	in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla	
	formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa	
	quella di risoluzione, da parte di CambiaMo S.p.A.	
	Avvenuta la risoluzione, CambiaMo S.p.A. comunicherà	
	all'appaltatore la data in cui dovrà aver luogo la consegna	
	della frazione dei lavori eseguiti.	
	Tale data potrà essere differita dalla Stazione Appaltante	
	per un termine necessario al perfezionamento delle procedure	
	per individuare un nuovo appaltatore e consentire	
	l'affidamento delle lavorazioni, comunque non oltre 60	
	giorni dalla comunicazione da parte di CambiaMo S.p.A. di	
	avvalersi della clausola risolutiva espressa; l'appaltatore	
	rimane tenuto a svolgere le lavorazioni di cui al capitolato	
	speciale fino a tale termine, assicurando la continuità del	
	lavoro e la massima collaborazione nella fase di consegna al	
	nuovo appaltatore	
	La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto	

in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari

lavori eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta

la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima

situazione dei lavori, al fine di procedere al conto finale

di liquidazione.

CambiaMo S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei

danni subiti ed in particolare si riserva di esigere

dall'appaltatore il rimborso di ogni eventuale maggiore

spesa sostenuta a causa di inadempienze; comunque CambiaMo

S.p.A. avrà facoltà di differire il pagamento del saldo

dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla

quantificazione del danno che l'appaltatore è tenuto a

risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due

importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con

l'appaltatore, CambiaMo S.p.A. tratterrà in garanzia quanto

a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.

RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, secondo i

termini e le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs.

50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, di

recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto,

previo il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali

utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo

delle opere non eseguite.

TITOLO VI

DELLE DISPOSIZIONI FINALI

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.

DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa Mandataria. Il Sig. Andrea Monari nato a Formigine (MO) il 10 aprile 1968 e residente a Maranello (MO), via dei Navigatori n. 26 in funzione di Procuratore Speciale Impresa Mandataria come da Procura notarile il Rep. 74.315, Racc. 20.288 e registrata a Modena il 19 ottobre 2012 n. 12852 rappresenta l'impresa nell'esecuzione del contratto.

Tutte le comunicazioni previste nel presente contratto dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R o a mezzo P.E.C.

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore ha preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.).

Titolare del trattamento dei dati è CambiaMo S.p.A. e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è Luca Biancucci in qualità di Direttore Generale.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 3

DELLA L. N. 136/2010

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della Stazione Appaltante.

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite esclusivamente al Foro di Modena.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

I componenti dichiarano di ben conoscere gli allegati ed espressamente mi dispensano dal darne loro lettura.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto su elaboratore elettronico in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, del quale io notaio ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti, che lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà; il presente atto pubblico informatico, ricevuto in conformità a quanto previsto dalla Legge Notarile e che verrà conservato secondo

quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 18 ottobre 2012 n. 221, risulta scritto su quaranta pagine elettroniche come a video risultanti e parte della quarantunesima e viene personalmente sottoscritto in mia presenza, unitamente ai relativi allegati, dai comparenti con firma digitale, atto sul quale, unitamente ai relativi allegati, previa verifica da parte mia che i certificati di firma utilizzati dai comparenti abbiano validità legale, io notaio, dopo i comparenti ed in loro presenza, appongo personalmente la mia firma digitale.